

**Monitoraggio.** Le istruzioni delle **Entrate** con gli esempi di compilazione

# Azioni estere da stock option: in RW anche se cedute subito

L'Ivafe calcolata a giorni rischia di confliggere con le norme Ue

**Marco Piazza**

■ Le azioni acquistate all'estero in seguito all'esercizio di una stock option devono essere indicate nel modulo RW della dichiarazione dei redditi anche se sono state vendute nello stesso giorno dell'acquisto. Lo conferma la risoluzione 73/E del 2014.

Per quanto assurdo, l'agenzia delle Entrate non poteva giungere a una conclusione differente dato che il quadro RW serve anche per liquidare l'Ivafe e che il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013 impone - in violazione della stessa legge istitutiva del tributo e del principio di libera circolazione dei capitali - che l'Ivafe, a differenza della corrispondente imposta di bollo dovuta per le attività detenute in Italia, debba essere calcolata in base ai giorni di possesso delle singole attività finanziarie (calcolati con il metodo Lifo) e non globalmente sul valore risultante dalla comunicazione dell'inter-

mediario estero riferita al termine del periodo rendicontato.

La risoluzione ha comunque il pregio di illustrare in modo sistematico, con opportuni esempi, le modalità di compilazione del quadro. I principi fondamentali sono sintetizzati nella tabella in pagina. Non paiono superate le difficoltà che sorgono quando le stock option riguardano società non quotate. Pare da escludere che sia necessario determinare a fine di ogni anno il valore corrente delle azioni della società, dato che sarebbe necessario utilizzare perizie. La soluzione più pratica pare essere quelle di applicare estensivamente le regole per il calcolo dell'Ivafe (provvedimento 5 giugno 2012, par. 5.1) che prevedono che per i titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri si deve far riferimento al valore nominale. Così, nel caso di opzioni non cedibili, il valore finale da indicare nel quadro RW, a partire dalla data in cui il diritto può essere esercitato, dovrebbe essere quello nominale delle azioni sottostanti. Sarà però molto probabile che tale valore sia inferiore al prezzo di esercizio e quindi non si verifichi il presupposto per l'indicazione dell'opzione nel quadro RW. Sul punto si auspica che le prossime istruzioni forniscano qualche indicazione.

Sempre nel caso di opzioni non cedibili, la risoluzione risolve un problema di compilazione della modulistica. L'unico modo per evitare di pagare l'Ivafe sul valore delle opzioni indicate nel quadro RW fra la data in cui le opzioni sono esercitabili e la fine del periodo d'imposta o la data di esercizio è lasciare in bianco la casella 10 («Giorni di possesso»).

Le specifiche tecniche, però non consentono di operare in questi termini quando si indichi nella casella 3 («Codice di individuazione bene») un codice diverso da 15, 16, 17, 18 e 19. Dagli esempi riportati nella risoluzione si comprende che mentre per le stock option cedibili si deve usare il codice 14 (che comporta il pagamento dell'Ivafe), per quelle non cedibili si deve usare il codice 18, che consente di non compilare la casella "giorni di possesso". Il caso più complesso, comunque, è quello dei soggetti che hanno gestioni patrimoniali dinamiche presso intermediari esteri.

Per rispettare le istruzioni alla dichiarazione dei redditi devono compilare, di norma, non meno di 100 righe del quadro RW. Considerato che ogni riga è composta di 22 campi, non si può sostenere che il nuovo quadro RW è stato pensato in ottica di semplificazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Il quadro

Dall'assegnazione dell'opzione all'inizio del vesting period	Dall'inizio del vesting period all'esercizio dell'opzione	Dall'esercizio dell'opzione
<b>OPZIONE CEDIBILE</b>		
L'opzione va riportata nel quadro RW indicando quale valore iniziale il valore di mercato all'inizio del periodo d'imposta o alla data di assegnazione e quale valore finale il valore di mercato alla fine del periodo d'imposta. Si paga l'Ivafe <sup>(1)</sup>	L'opzione va riportata nel quadro RW indicando quale valore iniziale il valore di mercato all'inizio del periodo d'imposta e quale valore finale il valore di mercato alla fine del periodo d'imposta o al momento dell'esercizio. Si paga l'Ivafe <sup>(1)</sup>	Si indicano le azioni ricevute con l'esercizio dell'opzione, la quota di possesso e i giorni di possesso. Si paga l'Ivafe <sup>(1)</sup>
<b>OPZIONE NON CEDIBILE CON CLAUSOLA EXERCISE AND SELL</b>		
L'opzione non va indicata nel quadro RW.  Non si paga l'Ivafe	L'opzione va indicata nel quadro RW se il prezzo d'esercizio è inferiore al valore corrente del sottostante <sup>(2)</sup> . Qualora siano state esercitate e nel periodo d'imposta siano state vendute le azioni, non è necessario indicarle nel quadro RW. Non si paga l'Ivafe	Si indicano le azioni ricevute con l'esercizio dell'opzione, la quota di possesso e i giorni di possesso. Si paga l'Ivafe <sup>(1)</sup>
<b>OPZIONE NON CEDIBILE SENZA CLAUSOLA EXERCISE AND SELL</b>		
L'opzione non va indicata nel quadro RW.  Non si paga l'Ivafe	L'opzione va indicata nel quadro RW se il prezzo d'esercizio è inferiore al valore corrente del sottostante <sup>(2)</sup> . Dall'esempio B si comprende che nell'anno in cui le opzioni sono state esercitate non vanno indicate nel quadro RW. Non si paga l'Ivafe	Si indicano le azioni ricevute con l'esercizio dell'opzione, la quota di possesso e i giorni di possesso. Si paga l'Ivafe <sup>(1)</sup>
<p><b>Nota:</b> (1) L'Ivafe è dovuta sul valore finale rapportato alla quota e al periodo di possesso; (2) Si indica quale valore iniziale il prezzo d'esercizio e quale valore finale il valore corrente del sottostante al termine del periodo d'imposta</p>		